



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa ,
in persona dei magistrati

Dott. Liliana Guzzo presidente rel ed est.

Dott. Anna Maria Marra giudice

Dott. Zanon Gabriella giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa RG 8543/2012 promossa

da

(A)

s.n.c.

rappresentata e difesa dall'avv.to

contro

(B)

rappresentata e difesi dagli avv.ti I la e

e contro

(C)

to e .

(D)

rappresentati e difesi dagli avv.ti Ni a e s

oggetto: risarcimento danni ex art 2043 cc, 2476 sesto comma cc, 2485 e 2486 cc.



conclusioni delle parti

Attrice:

nel merito:

- condannare i convenuti in solido tra loro, per le ragioni esposte in atti (e quanto ai convenuti **C** e **D** atteso il sopravvenuto fallimento di **E** s.l., per i limitati titoli ex art 2043 cc, 2476 sesto comma, 2485 e 2486 cc.) a risarcire all'attore il danno patrimoniale derivato dall'inadempimento della fallita **F** s.r.l all'obbligazione di pagamento delle forniture elencate in citazione, danno quantificabile nella somma di € 208.24,28 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia

con interessi e rivalutazione o risarcimento del maggior danno ex art 1224 cc dal dovuto al saldo.

- in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie articolate dall'attore nella sua memoria ex art 183 sesto comma n 2 c.p.c., abilitando, occorrendo, l'attore alla prova contraria diretta ed indiretta articolata nella memoria ex art 183 sesto comma n. 3 c.pc.

convenuta **B**

nel merito in via principale rigettare le domande avanzate dalla **B** & C s.n.c. in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.

In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare la responsabilità della **B** alla percentuale (pari al 13,33%) di partecipazione al finanziamento in pool con conseguente quantificazione del danno in € 27.759,36

in via riconvenzionale disporre lo stralcio delle espressioni offensive indicate nell'atto di citazione avversario e richiamate nella narrativa della presente comparsa e, per l'effetto, condannare **A** s.n.c. al sensi dell'art 89 comma2 c.p.c al risarcimento dei danni, non patrimoniali, patiti dalla **B**



alla A. s.n.c. da liquidarsi Repert. n. 6499/2015 del 25/11/2015

d'ufficio in via equitativa;

- condannare la **A** c. ai sensi dell'art 96 comma 1 c.p.c al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa

in via istruttoria come da foglio di conclusioni

convenuti **C** e **D**

Piaccia all'ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria domanda o eccezione previa ogni declaratoria del caso e di legge, così pronunciare

in via preliminare: dichiarare l'interruzione del giudizio ex art 2394 bis c.c. relativamente alle domande formulate dall'attrice rispetto alle quali sussiste legittimazione attiva del curatore fallimentare;

nel merito: in via principale respingere la domanda attorea nei confronti dei signori **C** e **D** a, per i motivi indicati in narrativa;

- in subordine, ridursi la domanda alle somme che risulteranno di giustizia, anche tenuto conto del concorso di colpa di **A** nella causazione del danno e della pregressa esposizione debitoria di **E** s.r.l. nei confronti dell'attrice

- con rifusione di spese e competenze di patrocinio

in via istruttoria come da foglio di conclusioni

RAGIONI DELLA DECISIONE

A s.n.c ha convenuto in giudizio **C** e **D** e **B** Luigi e la **E** s.r.l., esponendo:

- che tra il marzo e il novembre 2011 aveva eseguito forniture di merci alla società **E** s.r.l con sede in ... io di cui erano all'epoca amministratori **C** e **D**, e precisamente le forniture indicate nelle fatture della esponente n. 703 del 31.3.2011, n. 985 del 30.4.2011, n. 1282 del 31.05.2011, n. 1563



del 30.6.2011, n. 1841 del 30.7.2011, n. 2080 del 31.08.2011, n. 2331 del 30.9.2011, n. 2609 del 31.10.2011 e n. 2893 del 30.11.2011 maturando un credito complessivo di € 208.247,28 (al netto di parte delle somme percepite con l'incasso dell'assegno di data 30.9.2011 di € 30.000);

- che in tali fatture la banca di appoggio era sempre individuata nella E **(B)**
- che allo epoca delle forniture la società **(E)** s.r.l. appariva "solida" poiché godeva di credito presso il sistema bancario, avendo in particolare affidamenti presso la banca convenuta, non risultava interessata da protesti o esecuzioni, gli ultimi bilanci disponibili del 2008 e 2009 riportavano un patrimonio netto positivo;
- che il bilancio d'esercizio 2010 per contro era stato approvato il 30.11.2011 a forniture già eseguite e in esso risultava una importante perdita di esercizio e un dimezzamento del patrimonio netto
- che di fronte alle proteste della attrice, la **(E)** s.r.l. alla fine del 2011 aveva consegnato una serie di assegni in acconto, di cui solo il primo datato 30.9.2011 per € 30.000,00 era stato pagato mentre un secondo assegno di data 30.11.2011 di €30.000 non era stato pagato e la banca trattaria, odierna convenuta non aveva provveduto a farlo protestare ed anche altri 4 assegni di data 10.1.2012, 10.2.2012, 28.2.2012 e 31.3.2012 erano parimenti rimasti insoluti senza che la medesima banca trattaria provvedesse a farli protestare ;
- che dal marzo 2012 la società **(E)** s.r.l. era stata investita da una serie di protesti su cambiali ed assegni e vi era stata altresì nel luglio- agosto 2012 iscrizione di due ipoteche giudiziali;
- che il bilancio esercizio 2011 approvato il 17.9.2012 riportava un patrimonio netto negativo per quasi 1,5 milioni e la società **(E)** s.r.l. aveva poi proposto in data 2.12.2012 domanda cd di concordato preventivo cd "in bianco" nel mentre l'attrice aveva in data 27.9.2012 presentato domanda di fallimento.



Ha affermato che l'esame dei bilanci della società TE s.r.l. aveva evidenziato che essi sin dall'esercizio 2008 presentavano irregolarità contabili quali ad es. rivalutazioni economiche dei cespiti ed irregolari sovravalutazioni di magazzino nel mentre se i bilanci fossero stati correttamente redatti la società sin dal 2008 avrebbe manifestato un patrimonio netto negativo.

Gli amministratori della TE s.r.l., CE e DE i con le irregolari appostazioni di bilancio e una sospetta operazione di fusione avevano violato gli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale con particolare riferimento al divieto di proseguire attività d'impresa che versi in stato di crisi non reversibile violando le norme di cui agli art.2272, 2274, 2447 2482 ter, 2484 primo comma n.2 e 4, 2485 e 2486 cc; inoltre avevano indotto l'attrice mediante la predisposizione di scritture contabili non veritiere o corrette a negoziare con impresa solo apparentemente solida ma che in realtà versava in condizioni di insolvenza da epoca ben anteriore alle forniture del marzo novembre 2011 e ricorreva dunque la fattispecie di cui all' art 2476 sesto comma c.c.

La banca convenuta a sua volta, oltre ad avere, quale banca trattaria, omesso di far protestare la serie di assegni emessi in favore della attrice di cui sopra, limitandosi a constatare la inesistenza di fondi, aveva erogato nel giugno 2010, assieme ad altri due Istituti bancari un finanziamento alla società TE a per € 1,5 milioni benchè la società versasse in crisi strutturale e non reversibile già dal 2008, facendosi rilasciare dai soci della srl. garanzie ipotecarie il che consentiva alla banca di "consolidare" i pagamenti sino a quel momento ricevuti e i debiti pregressi e meno garantiti della s.r.l. verso la banca; inoltre non era receduta di rapporti bancari affidati trattenuti con la TE a s.r.l. fino alla metà del 2012.

Con ciò aveva consentito (anche in concorso con gli altri convenuti) che fosse ritardato per almeno un anno e mezzo l'appalesarsi del dissesto della società che poteva esser accertato quantomeno a metà del 2010 in occasione del finanziamento sopra indicato; siffatta situazione da un lato aveva consentito l'accumulo di ulteriori perdite di esercizio



a scapito della garanzia patrimoniale spettante all'attrice e ai creditori e dall'altro aveva inciso sulla stessa autonomia e libertà contrattuale dell'attrice che aveva fatto affidamento sulla solvibilità della società, mentre senza ciò essa non avrebbe eseguito forniture alla [redacted] s.r.l. nel periodo marzo - novembre 2011.

Ha chiesto pertanto la condanna dei convenuti in solido tra loro a risarcirle il danno patrimoniale derivato dall'inadempimento della fallita [redacted] s.r.l. all'obbligazione di pagamento delle forniture elencate in citazione, danno quantificabile nella somma di € 208.24,28 o nella diversa somma di giustizia

I due amministratori si sono costituiti in giudizio con unica difesa contestando le domande attoree. Hanno innanzitutto contestato le ricostruzioni contabili della attrice afferenti i bilanci 2008-2009-2010 asserendo la correttezza dei medesimi, rilevando in ogni caso che l'azione di responsabilità degli amministratori non era esperibile dal terzo per i danni solo riflessi; hanno poi evidenziato che i rapporti di fornitura inter partes duravano da diversi anni (dal 2005) e che già al momento della prima delle forniture oggetto di causa [redacted] s.r.l. era debitrice di [redacted] per una considerevole somma pari ad € 145.927,05: non vi era dunque nesso causale tra le asserite irregolarità di bilancio e l'affidamento di [redacted]

E del resto già dal bilancio 2009 non emergeva una situazione di floridezza della azienda poiché detto bilancio dava conto di perdite di esercizio per quasi 300.000,00 euro coperte mediante utilizzo di riserve di rivalutazione e di riserve per fusione a cui si aggiungeva una differenza negativa di circa € 1500.000,00 tra crediti e debiti esigibili entro l'anno successivo. Hanno affermato che ciò incideva sul nesso di causa e comunque sulla risarcibilità del danno ex art 1227 c.c..

Quanto all'asserito danno per la prosecuzione della attività di impresa hanno rilevato la mancanza di allegazione dei presunti atti non conservativi posti in essere dagli amministratori, in tesi forieri di danno, osservando come il risarcimento del danno non potesse derivare dalla sola irregolarità delle scritture contabili.



Hanno concluso chiedendo la reiezione della domanda attorea svolta nei loro confronti e in subordine la riduzione alle somme risultanti dovute anche tenuto conto del concorso di colpa di **A** nella causazione del danno e della pregressa esposizione debitoria di **FE** s.r.l. nei confronti dell'attrice.

La Banca si è costituita affermando che il credito per € 1.600.000,00 era stato concesso a **FE** s.r.l. nel 2010 da un pull di 4 banche ed essa vi aveva partecipato per € 200.000,00 e dunque per la sola percentuale del 13.33% . Ha osservato che la meritevolezza creditizia della **FE** s.r.l. era stata fatta oggetto di valutazione per ben due anni- dal 2008 anno in cui la società aveva presentato un piano di risanamento sino al 2010- e che se era vero che **FE** s.r.l. aveva delle difficoltà economiche (tanto da aver richiesto un finanziamento in pull alle banche) la sua situazione di difficoltà non appariva irreversibile e il finanziamento era stato erogato per consentirle di portare a compimento il proprio progetto di ristrutturazione aziendale, nell'ambito di una operazione di risanamento che era stata valutata per vario tempo e anche dalle altre tre banche; ha negato di aver posto in essere una "abusiva concessione di credito" sia alla luce di quanto sopra, sia sotto il profilo della assenza di intenzione della banca di trarre, a mezzo di tale finanziamento, ingiusti profitti a danno di altri creditori; ha osservato che in ogni caso non vi era prova che detto finanziamento avesse provocato danni alla attrice, o alla massa dei creditori che anzi si erano semmai giovati delle somme erogate con il finanziamento.

Ha anche osservato che l'attrice aveva da tempo prima rapporti di fornitura con **FE** s.r.l., che essa l'attrice ben sapeva delle condizioni in cui versava la **FE** s.r.l. al momento delle forniture azionate in giudizio.

Quanto ai mancati protesti ha osservato che non vigeva l'obbligo per la banca trattaria di levare il protesto per gli assegni insoluti specie quando l'assegno era munito di clausola di non trasferibilità, e che comunque dalla mancata levata dei protesti non era conseguito un danno per l'attrice.



Ha chiesto che venisse respinta la domanda attorea nei suoi confronti ed in subordine che venisse limitata la responsabilità della Banca (B) a percentuale (pari al 13,33%) di partecipazione al finanziamento in pool con conseguente quantificazione del danno in € 27.759,36

Ha altresì chiesto che venisse disposto lo stralcio delle espressioni offensive indicate nell'atto di citazione avversario e che (A) s.n.c. venisse condannata ai sensi dell'art 89 comma 2 c.p.c al risarcimento dei danni, non patrimoniali, patiti dalla Banca (B) da liquidarsi d'ufficio in via equitativa; infine ha chiesto la condanna di (A) s.n.c. ai sensi dell'art 96 comma 1 c.p.c al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.

Sono stati concessi i termini ex art 183 VI comma c.p.c.; all'udienza del 25.2.2015 la difesa degli (C) e (D) ha dimesso sentenza di fallimento della (E) s.r.l., intervenuta nella more del giudizio e ha chiesto che venisse dichiarata l' interruzione del giudizio.

Non essendo state ammesse le prove richieste dalla parti è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Concessi i termini per le conclusionali e le repliche la causa viene ora in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in premessa.

Va confermata la reiezione dell'istanza di interruzione del giudizio per l'assorbente rilievo che il soggetto fallito, ovvero la (E) s.r.l., non è parte in questo giudizio. Il Fallimento di (E) s.r.l. rileva sotto altro profilo: ex art 146 L.F. infatti è il curatore fallimentare ad essere abilitato all'esercizio delle azioni di responsabilità contro gli amministratori esercitabili dai soci o dai creditori (v. sentenza Cass. Civ. Sez. 1 n. 1721 del 21.7.2010) permanendo invece la legittimazione del creditore per le sole azioni con cui vengano allegati non danni "riflessi" ma danni direttamente prodottisi nella sua sfera individuale che non essendo azioni "di massa" (volte a preservare le ragioni della società e della platea dei creditori nel loro complesso) non confluiscono nella azione del curatore ex art 146 Lf



Nella fattispecie la attrice ha ridotto in sede di precisazione delle conclusioni le proprie domande rispetto a quelle svolte originariamente (aveva ad es. svolto in citazione domande nei confronti degli amministratori anche ex art 2394 cc. ritenendo detta norma applicabile anche alle s.r.l. in via analogica): dopo il sopravvenuto fallimento della società. (72) s.r.l. ha infatti mantenuto ferme le sole domande ex art. 2043 c.c., 2476 sesto comma c.c., 2485 e 2486 cc..

In relazione alle domande di cui all' art 2485 e 2486 c.c parte attrice ha allegato che ricorrendo ad irregolari appostazioni contabili e dando luogo a "claudicante operazione di fusione" gli amministratori hanno violato gli obblighi di diligente e corretta amministrazione nonché gli obblighi inerenti la conservazione della integrità del patrimonio sociale violando, tra le altre, le norme di cui agli art.2485 e 2486 cc " *il cui fine precipuo è evitare .. l'accumulo di perdite e la riduzione o annullamento del patrimonio destinato ai creditori dell'impresa sicchè hanno offeso la garanzia patrimoniale spettante all'attore e l'aspettativa di prestazione della s.n.c.* " ; quanto alla banca sempre sotto tale profilo ha affermato che essa ha concorso con gli amministratori a violare il principio di divieto di prosecuzione della attività dell'impresa che versa in stato di crisi non reversibile e che conseguentemente ha concorso" *ad offendere (con gli amministratori di s.r.l.) la garanzia patrimoniale spettante all'attore e l'aspettativa di prestazione della s.n.c.* (v. pag 23 della citazione) : con tali allegazioni parte attrice non ha lamentato un danno diretto che investe la propria sfera individuale bensì un mero danno che costituisce il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale; trattasi, alla luce delle allegazioni svolte, di azione che si colloca al di fuori dell'ambito delle azioni individuali per la quali permane la legittimazione del creditore per azioni anche dopo il Fallimento della società, trattandosi invece di azione "confluita" in quella di cui all' art 146 LF esperibile dopo il Fallimento dal solo curatore.

Persiste per contro legittimazione della attrice all'azione svolta ex art 2043 e 2476 sesto comma c.c.: sul punto la attrice ha affermato che gli amministratori mediante la predisposizione di scritture contabili non veridiche e corrette l'ha indotta a negoziare con






impresa apparentemente solida ma che in realtà versava in condizioni di insolvenza da epoca ben anteriore alle forniture del marzo novembre 2011.

Trattandosi di fattispecie di responsabilità extracontrattuale grava sulla attrice la prova degli elementi costitutivi della fattispecie stessa.

Sul punto è assorbente il rilievo che per poter vantare un danno derivante dall'affidamento sui bilanci 2008 e 2009 (quello dell'esercizio 2010 non era ancora approvato al momento delle forniture) parte attrice avrebbe dovuto dare prova di aver effettivamente provveduto ad una verifica di tali bilanci prima di assumere l'obbligo delle forniture.

Invero il danno non discende dalle asserite falsità di bilancio in sé e per sé, ma dall'affidamento riposto dal contraente sulle informative contenute nel bilancio sicché sul punto necessita la prova che la attrice ha fatto le forniture (o si è impegnata a farle) verificando preventivamente i bilanci - in tesi falsi - sì da poter configurare la sussistenza di danno direttamente (e non solo indirettamente) derivante dagli illeciti attribuiti agli amministratori, mancando altrimenti il nesso di causa tra i bilanci in ipotesi non veritieri e il lamentato danno diretto.

La attrice non ha provato né offerto di provare di aver consultato i bilanci *de quibus* sicché non può neppure in via presuntiva ritenersi che la attrice abbia effettivamente contratto confidando nella bontà dei dati di bilancio pubblicati, in tesi falsi.

Quanto sopra rende superflua l'analisi circa la verità o meno dei dati esposti nei bilanci esercizi 2008 - 2009 mancando la prova della diretta derivazione del danno, nel senso già esposto, dagli eventuali asseriti falsi bilanci; ciò non senza osservare che comunque la situazione di difficoltà della società  s.r.l. emergeva in ogni caso sin dal bilancio 2008 come redatto, poiché (si veda anche la relazione del commissario doc. 31 attoreo) detto il bilancio chiudeva con una perdita di € 280.000,00 coperta grazie alla rinuncia dei soci alla restituzione di versamenti fatti nelle casse sociali per € 450.000. A ciò si aggiunga poi quanto si dirà infra in ordine ai rapporti tra  l e  s.r.l..



Anche in relazione alla prospettata concessione abusiva del credito - in tesi effettuata dalla banca a mezzo del finanziamento erogato nel giugno 2010 che avrebbe permesso alla società di restare in vita generando la falsa convinzione della solvibilità di ~~(E)~~ s.r.l e dunque inducendo la attrice a contrarre - vi è da rilevare che non basta una concessione di credito in tesi abusiva per inferirne il danno diretto al creditore sociale dovendo quest'ultimo provare che proprio tale finanziamento, in tesi "abusivo", gli abbia precluso di accorgersi dello stato di difficoltà in cui versava la società e dunque lo abbia indotto a contrarre provocandogli il danno allegato.

Nella fattispecie non può non esser rilevato *in primis* che la creditrice intratteneva da anni, almeno dal 2005-2006 rapporti commerciali con la ~~(E)~~ s.r.l.: i convenuti ~~(C)~~ ~~(D)~~ a hanno prodotto in giudizio il doc.1 attestante i rapporti di fornitura tra le due società e l'andamento crescente dei saldi negativi della società ~~(E)~~ s.r.l. nei confronti di ~~(A)~~, saldi negativi pari ad € 34.566,61 a dicembre 2006, ad oltre € 60.000 a dicembre 2007, ad € 100.351,80 a dicembre 2008, ad € 117.877,41 a dicembre 2009, ad € 134.921,02 a dicembre 2010 sino ad arrivare ad €145.927,05 al febbraio 2011, immediatamente prima delle forniture in oggetto.

L'andamento negli anni del debito è indicativo della sussistenza di debito consolidato. La domanda attorea è parametrata sull'intero corrispettivo delle forniture dal marzo 2011 al novembre 2011, non pagate, salva la detrazione (parziale) delle somme portate da un unico assegno, del settembre 2011. Risulta però che dalla fine del febbraio 2011 a dicembre 2011 vi sono stati pagamenti da parte di ~~(E)~~ s.r.l. ad ~~(A)~~ per 163.695,99 (v doc .1 e doc.13 dei convenuti ~~(C)~~ ~~(D)~~; in particolare sub doc .13 sono state prodotte le copie degli assegni con firma per ricevuta di ~~(X)~~ di ~~(A)~~, pagamenti che sono stati con evidenza imputati per massima parte a forniture anteriori al marzo 2011.

Risulta insomma che vi era non una saltuaria esposizione debitoria di ~~(E)~~ s.r.l. verso ~~(A)~~ ma consistenti debiti pregressi e risulta altresì che anche al momento in cui venivano effettuate le nuove forniture oggetto di causa, tali debiti non erano stati



saldati essendo proseguiti i pagamenti dei debiti pregressi fino a fine 2011 (tanto che ad es. anche le somme riscosse in forza dell' assegno di ottobre 2011 di € 10.000, venivano in buona sostanza imputate a forniture effettuate ante marzo 2011).

In tale contesto, in cui sia prima che dopo il finanziamento erogato dalle banche nel giugno 2010 permanevano le difficoltà nei pagamenti verso ~~A~~ di cui si è detto, non può certo ritenersi che il finanziamento abbia creato in ~~A~~ una apparenza di solidità della ~~A~~ e una affidabilità tale che senza di esso ~~A~~ non avrebbe contratto, osservandosi altresì che non è dato neppure sapere se il creditore fosse a conoscenza della entità e portata del finanziamento.

Difetta insomma il nesso di causa tra l'asserito illecito della banca e il danno lamentato (che si ripete è diverso da quello correlato alle perdite della società derivanti dalla protrazione della attività caratteristica della società quando invece essa avrebbe dovuto esser sciolta) di tal che per il principio della cd ragione liquida non è neppure necessario indagare se sussistessero o meno le condizioni per la erogazione del detto credito .

Analoghe considerazioni valgono per il mantenimento delle linee di credito.

Nessuna rilevanza causale da ultimo possono rivestire i mancati protesti atteso che trattasi di eventi collocati a fine 2011 - 2012 dopo l'effettuazione delle forniture.

Le domande attoree ex art 2043 cc e 2476 sesto comma c.c. vanno dunque rigettate

Non vi sono i presupposti per la condanna della attrice ex art 96 c.p.c non risultando che l'attrice abbia agito con dolo o colpa grave. Neppure vi sono i presupposti per la cancellazione di frasi offensive ex art 89 c.c e per la liquidazione di danno in favore della banca atteso che le espressioni attoree censurate dalla banca non sono dettate da intento dispregiativo ed offensivo ma sono congruenti con le tesi difensive della attrice e pertinenti all'oggetto del giudizio

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice


P.Q.M.




Il Tribunale definitivamente pronunciando



1) dichiara improcedibili le domande attoree ex art 2485 e 2486 cc come formulate;

2) rigetta le altre domande attoree;

3) rigetta le domande della convenuta Banca  ~~severamente~~ 10 -
~~severamente~~ art 96 c.p.c ed ex 89 c c ;

4) condanna la attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida per i
convenuti  e  in € 8.000,00 per competenze professionali oltre spese
generali ed accessori di legge e per la convenuta Banca  ~~severamente~~
in € 8.000,00 per competenze professionali
oltre spese generali ed accessori di legge

Deciso in Venezia il 15.7.2015

Il presidente rel ed estensore

Dott. Liliana Guzzo



